



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO FRISI"

Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981

sito www.frisimonza.edu.it

e-mail mbps05000v@istruzione.it - posta elettronica certificata (PEC) mbps05000v@pec.istruzione.it

codice fiscale 85013870150 – meccanografico MBPS05000V



protocollo e data come da segnaturo

circolare n. 267 LC/ml

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: Ulteriori precisazioni in tema di privacy - integrazione circolare n. 250 del 11/3/2020

Ad integrazione della circolare citata si ribadisce che le normative di emergenza in merito alla didattica a distanza fino ad oggi emanate dal Governo non hanno sospeso l'applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) Il momento è critico, speciale, anche drammatico se vogliamo ma il Legislatore non ha sospeso l'applicabilità delle normative sulla privacy.

Le piattaforme che permettono di mettere in comunicazione gli individui per fare la didattica a distanza trattano dati personali

Quando si utilizza una qualsiasi piattaforma, si forniscono alla stessa i dati anagrafici e di contatto per creare l'utenza. A questo punto, soprattutto nel caso di piattaforme gratuite, viene fornita una informativa privacy (che spesso non leggiamo attentamente come dovremmo) che ci spiega che cosa intendono fare con i dati forniti per attivare tale utenza. La totalità delle piattaforme gratuite, per sostenersi, spiega che con ogni probabilità ci profilerà (cioè sfrutterà i nostri "movimenti" in piattaforma per comprendere le nostre abitudini, i nostri gusti, per fornirli ad aziende terze che si occupano, ad esempio, di pubblicità per consentirgli di fare azioni di marketing mirate). E' molto frequente che le stesse informino del fatto che l'indirizzo e-mail, inserito nella fase di registrazione, verrà utilizzato per contatti di natura commerciale e che, in fase di navigazione, appariranno messaggi di natura pubblicitaria. Per poter procedere con l'iscrizione occorrerà sottoscrivere tale informativa, ma non dovrà farlo necessariamente il genitore / tutore, poiché il G.D.P.R. (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati), come integrato dalla norma di armonizzazione italiana, ha individuato nei 14 anni l'età dalla quale è possibile l'iscrizione autonoma ad una piattaforma o, più in generale ad un servizio social.

Occorre rammentare che esistono altri limiti posti, talvolta, dalle piattaforme stesse, facciamo qualche esempio: su Whatsapp e su Facebook i minori di 13 anni non possono iscriversi mentre per i minori di 16 occorre il consenso del genitore, su Twitter, i minori di 16 anni non possono usare Periscope, etc. In definitiva, per una scuola superiore (frequentata da studenti che abbiano superato i 14 anni di età) l'utilizzo di piattaforme sottopongono agli studenti stessi l'informativa per la loro iscrizione ad un servizio online (ad eccezione di quelli che prevedono limiti maggiori come quelli sopra citati).

Possiamo dire, entro certi limiti, che il rapporto allievo-piattaforma, è un rapporto che non coinvolge l'Istituto sotto il profilo delle informative che vengono fornite, anche se il singolo docente è chiamato a fare una valutazione preliminare circa la utilizzabilità e la serietà della piattaforma scelta. A tale proposito esistono piattaforme che possono fregiarsi di essere state riconosciute da AG.I.D. (Agenzia

per l'Italia Digitale), che possono essere ricercate sul sito <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/> . Tutte queste piattaforme, avendo subito un'istruttoria da parte di AG.I.D. volta a verificare la loro stabilità e sicurezza informatica, se scelte mettono al riparo l'Istituto e il singolo docente dall'onere di doversi assicurare in proprio della sussistenza di tali caratteristiche e sono, a parere dello scrivente, indiscutibilmente da preferire.

Sia INDIRE che AG.I.D. hanno scelto poi di citare espressamente alcune piattaforme a causa della loro generale maggior diffusione e della ritenuta facilità di utilizzo, esse sono Google Suite for Education e Microsoft Office 365 for education.

Alcuni docenti hanno deciso di utilizzare i servizi di WhatsApp. A tal proposito, lo strumento può essere adatto se l'obiettivo è quello di veicolare informazioni sulle attività didattiche organizzate dalla scuola (o da una semplice classe) e ogni eventuale comunicazione di rilievo sempre inerente alle sole attività scolastiche frequentate dai ragazzi. In tal caso occorre ricordare che sarebbe auspicabile l'invio dei messaggi in modalità broadcast, ovvero in una modalità per cui il numero di cellulare di colui che effettuerà l'iscrizione resterà segreto agli altri membri del gruppo. In buona sostanza ciascuno riceverà i messaggi solo dal numero determinato (un docente, ad esempio) o della scuola, e non potrà vedere i contatti altrui e, dunque, non potrà leggere mai i messaggi da questi trasmessi. Questo utilizzo di WhatsApp è l'unico che permette un livello di tutela della privacy adeguato al G.D.P.R. senza costringerci a far circolare una complessa informativa da condividere con tutti i membri del gruppo. L'iscrizione al gruppo Whatsapp, come ad una qualsiasi altra piattaforma di questo tipo, è corretto che sia anticipata da una informativa che ricordi le condizioni generali di servizio, che potrebbero prevedere taluni impegni e divieti a carico dell'utente (docente, genitore o alunno) come ad esempio: non inoltrare informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano in opposizione con le finalità pubbliche del servizio; non portare disturbo o danno inviando messaggi alla numerazione erogante il servizio; assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio; non porre in atto azioni di messaggistica indiscriminata (spam) etc. Ma in questa particolare situazione è impensabile sottoscrivere una tale informativa, se non comunicarla con la presente informativa agli studenti e/o genitori.

PIATTAFORME “UFFICIALI” DI ISTITUTO

Pur ribadendo che il diritto di ogni docente alla piena libertà didattica trova applicazione anche nel momento della scelta della piattaforma da utilizzare, non posso trascurare di evidenziare la significativa differenza che intercorre tra l'utilizzo di uno strumento scelto in piena autonomia, rispetto a quello di utilizzare una piattaforma condivisa con cui l'Istituto Scolastico ha in essere un contratto (es. il registro elettronico o altro strumento ufficialmente scelto dalla scuola).

In questa seconda ipotesi, nella maggioranza dei casi, il gestore della piattaforma viene designato dall'Istituto mediante un vero e proprio contratto come “Responsabile del trattamento”, e tale designazione comporta la condivisione di moltissime regole a tutela dei dati, la definizione di procedure chiare volte a stabilire a chi tocchi la segnalazione di un eventuale data breach, la collocazione in Europa dei server, le misure di sicurezza adottate, l'eventuale presenza di sub-responsabili, la piena collaborazione nell'esecuzione (se necessario) della valutazione d'impatto e molto altro. Un responsabile del trattamento, per la scuola, cessa di essere un “terzo” qualsiasi ma diventa una vera e propria emanazione degli uffici scolastici che risultano essere integrati da questi soggetti (e dalle loro infrastrutture) che trattano i dati in nome e per conto della scuola stessa, sulla base di un contratto, firmato dal Dirigente Scolastico che acquisisce ogni responsabilità in ordine alla sua corretta esecuzione.

NON SOLO LE PIATTAFORME TRATTANO I DATI - LO FACCIAMO ANCHE NOI

E' del tutto evidente che l'utilizzo quotidiano della piattaforma determina il trattamento di molte altre informazioni (video, audio, lavori contenenti informazioni personali etc.) che vengono condivise tra gli insegnanti ed i loro allievi e che fisicamente verranno collocate sui rispettivi device (personal computer, notebook, tablet, smartphome etc.). Come recitano le tante precisazioni proposte dallo stesso Ministero, non c'è alcun dubbio sul fatto che tutti questi dati vengano trattati legittimamente dalle scuole in quanto necessari per svolgere un'attività istituzionale e che per il loro trattamento non occorra chiedere alcun consenso. Tuttavia appare almeno necessario che, i singoli docenti ed allievi, siano perfettamente informati dei divieti di diffusione ulteriore di tutti i dati personali condivisi in occasione della didattica a distanza e dello smart working.

Alcune regole principali che forse è opportuno ribadire

Per il docente:

1) Scegliere attentamente la piattaforma che intende utilizzare, senza dimenticare che, a parere dello scrivente, potrebbe essere opportuno scegliere:

- a. In primis quella/e con cui il nostro Istituto ha attivato un contratto che prevede la nomina dei loro gestori a responsabile del trattamento dei dati personali;
- b. In secundis tra quelle riconosciute dall'AG.I.D.;
- c. In ultima istanza altre piattaforme ma, solo dopo aver verificato la loro adeguatezza che possiamo valutare sulla base di queste caratteristiche:
 - i. Non proponga messaggi pubblicitari durante l'uso;
 - ii. Non utilizzi i dati per finalità commerciali;
 - iii. Sia conosciuta ai più e goda di un minimo di credito nei forum e sui social.

2) per quanto attiene alla scuola sono state fornite all'allievo (e/o alla sua famiglia), integrazione alle informative già consegnate (rinvio alla circolare 250 del 11/3/2020) che li renda consapevoli rispetto a questi aspetti:

a. Il fatto che i docenti abbiano attivato una forma di didattica a distanza basata sulle piattaforme

Spaggiari (registro elettronico)

G-Suite for Education (piattaforma integrata di gestione di una classe virtuale, condivisione e modifica contenuti, videolezioni, valutazione formativa ecc.)

Zoom (videolezioni)

Alatin (esercizi interattivi di Latino)

My Zanichelli (materiali didattici di diverse discipline)

Edmodo (gestione di una classe virtuale per l'interazione a distanza)

Itaca (esercizi interattivi di grammatica italiana)

Alex (web app per la comprensione e l'analisi attiva dei Promessi Sposi)

Khan Academy (video educativi, appunti, esercizi interattivi per le materie scientifiche)

YouTube (videolezioni)

RAI Scuola (video educativi)

WhatsApp (condivisione documenti e informazioni)

b. Il fatto che, mediante tali piattaforme, verranno trasmessi solo contenuti di natura didattica;

c. In alcune (Spaggiari, G-Suite for Education, Zoom, YouTube, WhatsApp) verranno trasmessi anche videolezioni, immagini, registrazioni audio e ogni altra forma di dato personale;

Si adotta (in attesa di approvazione da parte del Consiglio di Istituto) un regolamento che rammenti il divieto di utilizzo / inoltro di ogni dato personale altrui (immagini, registrazioni audio etc.) al di fuori dell'ambito della piattaforma e ricorda di adottare misure di sicurezza minime sui propri device quali l'uso di password di accesso e di software antivirus;

Considerando l'impossibilità di una sottoscrizione il regolamento verrà inoltrato su Bacheca web mediante utilizzo di spunte di avvenuta lettura (registro elettronico).

Per gli studenti

Si ribadisce che qualsiasi uso dell'account istituzionale @frisimonza.edu.it, che non rientri in un'attività scolastica autorizzata da un docente, è vietato. A livello puramente esemplificativo, un elenco (non esaustivo) delle attività vietate comprende

- condividere con altri utenti i link per partecipare alle lezioni
- diffondere notizie false
- usare l'account per fini non legati ad attività scolastica (es. videochiamata privata con amici o parenti)
- offendere in qualunque modo i docenti durante le lezioni on line (questo integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da sei mesi fino a tre anni; il reato è procedibile d'ufficio)

Gli studenti minorenni, dai 14 anni in su, rispondono personalmente in sede penale dei fatti, mentre dal punto di vista della responsabilità civile, a pagare i danni per i figli minorenni sono i genitori. Si chiama "culpa in educando" ed è stabilita dall'art. 2048 del codice civile.

Sanzioni disciplinari

Analizzando il registro attività di Google, è possibile individuare chi non rispetta le regole per un uso corretto, rendendo i responsabili passibili di sanzioni di varia natura.

Le sanzioni disciplinari possono andare dalla sospensione fino alla espulsione o insufficienze in condotta che possono determinare anche la Non Ammissione alla classe successiva.

Considerando che ci troviamo in una fase di grande dinamismo interpretativo di una materia scivolosa (privacy) applicata a strumenti ancora generalmente poco utilizzati fino a questo momento in Italia (Didattica a distanza e Smart Working), e proprio in questa fase un giusto mix tra normativa, buon senso e praticità di applicazione resta l'unico vero consiglio da fornire a tutti gli operatori e soprattutto agli studenti che si stanno confrontando con l'organizzazione della didattica in questo irrealistico anno scolastico.

Invito tutti a prendere visione del Regolamento d'uso della piattaforma di didattica a distanza¹ allegato alla presente circolare (inviato per mail a tutti i componenti del Liceo).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Castellana

¹ Adottato dal DS in attesa della ratifica del Cdl